

TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.3.2021;

letto il reclamo, ex art. 26 LF, depositato in data 10.3.2021 da _____ avverso il provvedimento emesso dal GD in data 19.2.2021, nell'ambito della procedura fallimentare n. 47/2018, con cui è stata disposta l'acquisizione alla massa fallimentare della

in liquidazione, delle somme derivanti dalla polizza Vita DP0) "Duble Prestige" n.

stipulata in data 31.3.2010 da _____ per un controvalore di € 100.000,00, e che ha come beneficiario il contraente _____ ed, in caso di morte, i suoi eredi;

letta l'istanza depositata dal reclamante in data 17.3.2021, con cui è stata chiesta la sospensione cautelare del provvedimento reclamato;

letta la memoria difensiva depositata dal Fallimento reclamato in data 30.3.2021, con la quale si contesta l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza di sospensione del decreto reclamato; ritenuta l'ammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto reclamato, pur nella consapevolezza del carattere controverso della questione, in quanto appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale (vedi Trib. Bologna, 10.7.2015, in DeJure) per cui al giudice adito in sede di reclamo, ex art. 26 LF, deve ritenersi attribuito il potere di sospensione dell'efficacia del provvedimento reclamato, benchè non espressamente attribuito dall'art. 26 LF, visto che al tribunale, in ambiti diversi, sono conferiti poteri cautelari, ex artt. 15 e 25 LF, ed è attribuito anche uno specifico potere di sospensiva nel caso di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, ex art. 19 LF;

ritenuto che a diversa conclusione non può giungersi per il solo dato letterale dell'art. 26, comma 5, LF, a mente del quale "il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento", in quanto la predetta disposizione normativa sta solo ad indicare che la proposizione del reclamo non sospende, di per sé ed ipso iure, l'esecuzione del provvedimento reclamato, ma non vale ad impedire che il



Tribunale, adito in sede di reclamo, possa sospendere il provvedimento impugnato, in forza di un potere cautelare di sospensiva che può ritenersi immanente nel sistema;
ritenuto che appare opportuno disporre la sospensione dell'efficacia del decreto reclamato, in considerazione del carattere articolato e complesso delle questioni giuridiche sottese al reclamo spiegato - che troveranno compiuta disamina in sede di trattazione del reclamo fissata per l'udienza del 20.5.2021 - da valutare unitamente al fatto che con il decreto impugnato, da ricondurre verosimilmente nell'ambito dei decreti di cui all'art. 25, comma 2, LF, è stata disposta l'acquisizione alla massa del fallimento della società in liquidazione, di somme derivanti dalla polizza assicurativa stipulata da un terzo, e da queste rivendicate, mentre è ancora oggetto di accertamento penale la condotta distrattiva in danno della società in liquidazione, contestata al per l'apprensione delle somme necessarie alla stipula della polizza ed pagamento del premio assicurativo;
ritenuto che appare sussistente anche il periculum in mora, prospettato dal reclamante e fondato su un ulteriore decreto del GD del 12.3.2021, sopravvenuto al provvedimento reclamato ed allo stesso reclamo, redatto sulla prima pagina del verbale della Guardia di Finanza di revoca del sequestro preventivo, con cui il GD così si disponeva: "Si valuti se sia possibile procedere al pagamento di CF e prededucibili e riparto del singolo fallimento";

P.Q.M.

Sospende l'efficacia del provvedimento reclamato;

Rinvia alla già fissata udienza collegiale del 20.5.2021 per la trattazione del reclamo.

Si comunichi.

Salerno, 8.4.2021

Il Giudice rel.

Il Presidente

